



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ' DELL'ANNO SCOLASTICO

Art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Per l'a.s. 2011/2012 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe secondo la seguente tabella:

Monte ore settimanale	Monte ore annuale	n. max ore di assenza per a.s.
30	990	248

Art. 3

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate alla seconda ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze saltuarie per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- astensioni arbitrarie dalle lezioni (assenze in massa, scioperi, etc.);
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione/visite guidate o ad attività organizzate in ore curricolari;

Art. 4

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, ecc.)
- la partecipazione ad attività di orientamento
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es. certificazione di lingua straniera);
- impegni sportivi a livello agonistico;

Art. 5

Sulla base di quanto disposto nell'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano **assenze continuative** che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convali-



dato dal medico curante;

- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del **medico curante** attestante la gravità della patologia e/o la necessità dell'assenza dello studente anche a tutela della salute pubblica; il certificato in questo caso è da consegnarsi a cura del genitore al Dirigente o in Segreteria.

Tali deroghe sono concesse a **condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la qualità del profitto comunque raggiunto da parte degli alunni interessati**. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Art. 6

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 17/05/2012 ed è operativo dall'A.S. 2011-2012.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Donatella ROSSI